

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32893 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 10/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte di appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 febbraio 2026, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato B
i responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., così
riqualificato il fatto contestato.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen., nonostante l'assenza di dolo e l'integrazione di un falso inutile o innocuo. L'imputato aveva dichiarato per mero errore l'assenza di procedimenti a suo carico, come dimostrato dal fatto che la pendenza del procedimento non era annotata nei certificati penali dal medesimo acquisiti, e che l'assenza di procedimenti a carico non era comunque requisito di ottenimento del finanziamento.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza, con conseguente violazione del diritto di difesa. In particolare, nel ricorso si lamenta che il Tribunale di Milano, nel riqualificare il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. in quello di cui all'art. 483 cod. pen., avrebbe leso i diritti dell'imputato, in quanto l'art. 6 della CEDU, per come interpretato dalla Corte Edu, imporrebbe di comunicare all'imputato, prima della decisione, l'intenzione di procedere ad una riqualificazione del reato, anche nei casi di mancato mutamento del fatto storico e di condanna per un reato meno grave di quello originariamente contestato.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

2. Per ragioni di ordine logico, conviene esaminare innanzitutto il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Esso è infondato.

2.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il rispetto della regola del contraddittorio – che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU – impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto

all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisi del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941; Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).

Sussiste, invece, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, quando il fatto storico risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (*ex plurimis* Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 01).

Laddove una tale modifica non ricorra, non sussistendo una modificazione essenziale del fatto addebitato, non vi è alcuna lesione dei diritti di difesa (Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 - 01).

2.2. Nel caso in esame, all'imputato era contestato il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. perché, al fine di ottenere finanziamenti nell'ambito del Fondo rotativo 394/81, aveva presentato una dichiarazione mendace in cui affermava di non essere sottoposto a procedimenti penali da cui scaturiva la responsabilità della società CEDIM srl di cui era amministratore unico. Il Tribunale, riqualificato il fatto contestato nel reato di cui all'art. 483 cod. pen., aveva ritenuto il Barese responsabile per tale reato.

La Corte territoriale, decidendo sul relativo motivo di gravame, ha rilevato che la condotta descritta nell'originario capo di imputazione (e inizialmente qualificata come reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.) era comunque incentrata sulla falsità della dichiarazione relativa all'inesistenza di procedimenti pendenti, che l'intera istruttoria aveva avuto ad oggetto proprio la falsità di tale attestazione, e che lo stesso pubblico ministero, nel corso dell'udienza, aveva sollecitato il giudice di primo grado a valutare se ricorressero gli estremi del reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Da tali elementi ha desunto che non vi era stato alcun mutamento delle modalità del fatto storico contestato, e che nel corso dell'iter processuale l'imputato era venuto a trovarsi nella condizione concreta di esercitare tutte le prerogative difensive in ordine all'oggetto dell'imputazione, sicché non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa.

Trattasi di valutazione logicamente ineccepibile, che pertanto si sottrae alle censure del ricorrente.

3. Il primo motivo, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi del reato di cui all'art. 483 cod. pen., è infondato.

3.1. Integra, invero, il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n.445 del 2000 (Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277 – 01).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 76 del citato Testo unico, nello stabilire la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., prevede che risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del d.P.R. n.445 del 2000 (Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203).

Si è così ritenuto che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad una Casa circondariale, dichiara di non avere procedimenti penali in corso, atteso che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto decreto sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. (Sez. 5, n. 30099 del 15/03/2018, P.g. in proc. Gaiera, Rv. 273806 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, Rv. 273478 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.

La Corte territoriale ha dato atto che il modulo di domanda per accedere ai finanziamenti del Fondo rotativo 394/81, sottoscritto dall'imputato, recava espressamente l'attestazione in ordine alla insussistenza di procedimenti pendenti a carico dell'impresa in relazione alla responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e che tale dichiarazione era espressamente soggetta all'obbligo di verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, secondo quanto previsto a pag. 12 del modulo medesimo. Ne ha desunto, in modo logico e coerente, la sussistenza dell'obbligo a carico del dichiarante dell'obbligo di autocertificazione e l'irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 483 cod. pen., del fatto che la circolare ministeriale non prevedesse il requisito della insussistenza di tali procedimenti.

3.2. Corretta deve ritenersi anche la valutazione svolta in ordine all'elemento soggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha affermato che chi attesta l'assenza di procedimenti penali a suo carico, avendo ricevuto un avviso della pendenza, nei suoi confronti, di un procedimento penale, è tenuto ad un doveroso

controllo in ordine alla avvenuta definizione di tale procedimento. In assenza di tale controllo, commette il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen., che, essendo punibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale, potendosi escludere la responsabilità di chi lo commetta solo se abbia agito a titolo di colpa (Sez. 5, n. 27702 del 15/05/2018, Vitetta, cit. V., altresì, Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la circostanza che dal certificato dei carichi pendenti non risultassero procedimenti a carico della società CEDIM di cui B era amministratore unico doveva ritenersi superata dal fatto che egli aveva ricevuto pochi mesi prima della presentazione dell'istanza la notifica dell'avviso a presentarsi per svolgere interrogatorio per un illecito amministrativo commesso dalla società, compiutamente descritto, e successivamente gli era stato notificato l'avviso di conclusione indagini e poi l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Pertanto, nel momento in cui il Barese ha sottoscritto la domanda in cui attestava l'assenza di procedimenti a suo carico, egli era senz'altro a conoscenza della pendenza del suddetto procedimento a suo carico.

3.3. Infondato è, infine, il profilo di censura con cui si deduce che nella specie il falso dovrebbe considerarsi innocuo, in quanto inutile ai fini del conseguimento del finanziamento.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (*ex multis*: Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 (dep. 15/02/2021), Brisciano, Rv. 280453 - 01). In applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01).

La punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiusuristico (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, cit.) o, in altri termini, quando

l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).

L'irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadute pratiche negative — in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze — ma il senso dell'atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa.

3.4. Nel caso in esame non è in contestazione che nella domanda per accedere ai finanziamenti, l'imputato aveva attestato, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, che non sussistevano procedimenti pendenti a carico della società di cui era amministratore unico, mentre al contrario un tale procedimento era pendente.

L'inoffensività di tale condotta non può certo derivare dalla circostanza che — secondo quanto dedotto dalla difesa — tale dichiarazione era ininfluyente ai fini della concessione dei finanziamenti, non essendo previsto dalla circolare ministeriale il requisito dell'insussistenza di procedimenti pendenti a carico della società. In realtà, la dichiarazione rilasciata dal Barese, poiché era destinata, ai sensi del richiamato d.P.R. n. 445 del 2000, ad attestare la sussistenza di determinati requisiti, è considerata come fatta ad un pubblico ufficiale (art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000). Ne discende, allora, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua idoneità a ledere la pubblica fede, trattandosi di un atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell'art. 46, d.P.R. n. 445 del 2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero.

4. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/06/2026.

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli